

LXXXIV.

TORNATA DEL 25 MARZO 1898

Presidenza del Vicepresidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedo — Comunicazione — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 18) — Parlano nella discussione degli articoli i senatori Taiani, relatore, Saredo, Vitelleschi, Gadda, Borgnini, Calenda A., Pascale ed il sottosegretario di Stato per l'interno — Si approvano gli articoli dal n. 5 al n. 15 — Rinvio del seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti i ministri del Tesoro e delle finanze ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

« N. 56. — L'Associazione fra gli studenti di farmacia e chimica della R. Università di Pisa fa voti che siano introdotte alcune riforme nella costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Angelo chiede un mese di congedo per motivi di salute. Se non vi sono obiezioni, questo congedo si intenderà accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il senatore Massarani, vicepresidente del Consiglio provinciale di Milano, ringrazia, a nome del Consiglio medesimo, il Senato per le condoglianze inviate in occasione della morte del senatore Robecchi che di quel Consesso era presidente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 18).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del progetto di legge sugli alienati ed i manicomi, che, come il Senato ricorda, era rimasta all'art. 5.

Erano stati presentati due emendamenti a questo articolo: uno del senatore Vitelleschi, l'altro del senatore Saredo.

Quello del senatore Vitelleschi si accostava nella forma a quello proposto dal senatore Saredo.

Il senatore Borgnini aveva poi mosse varie osservazioni.

Il Senato deliberò che si rinviasse questo articolo all'Ufficio centrale, perchè trovasse un

temperamento che rispondesse, possibilmente, alle proposte modificazioni, coordinate tra loro.

Prego ora il relatore dell' Ufficio centrale di riferire al Senato intorno alle deliberazioni prese dall' Ufficio stesso.

TAIANI, *relatore*. Prego, innanzi tutto, il Presidente di rileggere l'emendamento del senatore Saredo.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Saredo, a cui si accosta anche l'onor. Vitelleschi, è concepito così:

All' art. 5 dove si dice: « L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà rispettivamente affidata al Consiglio provinciale il quale », ecc. Si direbbe invece: « Sarà rispettivamente affidata ad una Commissione nominata dal Consiglio provinciale ».

TAIANI, *relatore*. Signori senatori! L'onorevole Saredo appoggiato dall'onor. Vitelleschi a proposito della discussione dell'articolo 5 del progetto di legge, propone la creazione di un organismo speciale, per quanto riguarda i manicomi provinciali, onde affidargli l'amministrazione di tali stabilimenti. L'Ufficio centrale manifestò la sua riluttanza ad accettare questo emendamento, imperocchè pareva ad esso che il creare un organismo speciale per amministrare una parte del patrimonio provinciale, la di cui amministrazione la legge affida alla provincia e alla Deputazione provinciale, sarebbe stata una violazione quasi per incidente di una legge organica fondamentale qual'è la legge comunale e provinciale.

Il senatore Saredo per sostenere il suo emendamento tra le altre cose da lui dette, sempre in quel modo come egli sa dirle, ci fu questa: che non era vero che il Consiglio provinciale avesse facoltà di amministrare e che quindi non era un vulnerare la legge comunale e provinciale, ove l'amministrazione dei manicomi si affidasse ad una Commissione di nuova creazione.

Ora per bene intenderci è utile che si leggano tre articoli della legge comunale e provinciale:

Art. 180.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere ed ha una amministrazione propria che ne regge e ne rappresenta gli interessi.

Art. 181.

L'amministrazione di ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Art. 182.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale i beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari, e le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari.

Ora devo chiedere venia all'onorevole Saredo, e devo dirgli che, contro la sua opinione, questi tre articoli sono chiarissimi: la provincia è un corpo morale; ha facoltà di possedere, la provincia ha una amministrazione la quale si compone di due enti: Consiglio provinciale e amministrazione provinciale.

Dunque il Consiglio provinciale amministra come amministra la Deputazione provinciale; ciascuno secondo i limiti che la legge negli articoli seguenti, a ciascuno dei due enti assegna.

Dunque secondo la legge comunale e provinciale, la provincia amministra i suoi beni patrimoniali, e fanno parte dei beni patrimoniali le pubbliche istituzioni che sono erette a vantaggio della provincia.

Vi sono gli istituti scolastici, gli istituti sanitari, e tra gli istituti sanitari va annoverato il manicomio. Or se l'emendamento Saredo fosse accettato da noi e votato dal Senato, nascerebbe questa anormalità, che il Consiglio e la deputazione provinciale, mentre amministrano tutti gli stabilimenti appartenenti alla provincia, verrebbe loro sottratto il solo manicomio, la di cui amministrazione verrebbe affidata ad un ente di nuova creazione, con la conseguente modificazione dei tre cennati articoli della legge comunale e provinciale.

L'onor. Calenda, d'accordo coll' Ufficio centrale, per la deferenza veramente dovuta all'onor. Saredo e all'onor. Vitelleschi, quantunque anche a lui paresse fin dalle prime che l'emendamento dovesse assolutamente respingersi, ciò non pertanto dichiarò ieri che noi avremmo studiato l'emendamento per riferirne oggi al Senato.

Oggi infatti ci siamo riuniti, l' Ufficio centrale ed il sottosegretario di Stato, e quanto

più abbiamo studiato; quanto più abbiamo riflettuto intorno all'emendamento, tanto più ci siamo convinti che esso sia assolutamente inaccettabile.

E la ragione precipua di ciò, è la modificazione a tre articoli della legge comunale e provinciale, che è legge fondamentale di primo ordine e che non può modificarsi quasi per incidente in una legge speciale. Sarebbe certamente un voto non bello, e tanto meno lo sarebbe se venisse da un corpo conservatore come è il Senato.

Fu inoltre considerato di quanta gravità sarebbe stato l'emendamento Saredo per la necessaria esautorazione dei Consigli e delle deputazioni provinciali, gratificati d'incapacità o peggio, mentre all'opposto ci stanno sott'occhio petizioni di più di trenta deputazioni provinciali, talune delle quali chiedono altre facoltà oltre quelle che hanno attualmente.

Diceva l'onor. Vitelleschi, per impressionare il Senato: Ah! voi volete ancora camminare sulla vecchia strada: ebbene avrete a lamentare dei disastri!

Ma, Dio buono, mi permetta l'onor. Vitelleschi, che mi dispiace di non vedere al suo posto; tutta questa è rettorica, e niente altro.

Ma diteci quali sono questi disastri: ci sono casi isolati di mala amministrazione, vi possono essere delle irregolarità, delle negligenze, ma per queste ci sono i rimedi legali; ci sono i prefetti, c'è il ministro dell'interno, armati di tutte le facoltà tutorie.

Vi sono adunque considerazioni di convenienza che ci consigliano a respingere l'emendamento, come ci consiglia a respingerlo la considerazione di diritto.

Ma abbiamo d'altra parte considerato che potrebbe talvolta avvenire che per condizioni specialissime, o per ragione di ubicazione, quando il manicomio di una provincia avesse per esempio la sua sede a 100 chilometri dal capoluogo della provincia medesima, e in tal caso il Consiglio e la Deputazione provinciale, non sarebbero in grado di amministrarlo.

Or secondo noi la facoltà di delegare il compito dell'amministrazione sta implicita nella legge e ne è un esempio il manicomio di Milano, del quale ci parlava ieri l'onor. Porro.

Il manicomio di Milano si trova appunto in questa condizione, e a molti chilometri dalla

città, ebbene il Consiglio e la Deputazione provinciale d'accordo hanno nominato una commissione che amministra in loro nome, e sotto la loro responsabilità quello stabilimento.

Arrivati a tal punto l'onor. Calenda ha proposto la seguente concessione: che la facoltà di delegare l'amministrazione in casi speciali si rendesse esplicita nella legge.

Per verità io ho tentennato prima di aderire a questo desiderio dell'egregio collega Calenda, ma vedendo il modo come è redatta la formula dell'emendamento, mi sono deciso ad accettarlo, dopo che l'ebbe anche accettato il rappresentante del Governo.

L'articolo ora dice così:

«L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà rispettivamente affidata:

«Al Consiglio provinciale il quale, l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale a norma di legge, per quelli mantenuti dalla provincia».

Ma noi abbiamo considerato che queste parole «a norma di legge» sono inutili. Si sa bene che il Consiglio provinciale, il quale amministra per mezzo della Deputazione, tutto deve fare a norma di legge; e quindi sopprimendo quelle parole, proponiamo di sostituirvi queste altre «con le norme e facoltà che crederà di stabilire».

Ecco come, senza menomamente turbare la legge comunale, si danno ampie, esplicite facoltà per i casi eccezionali.

Questo è tutto ciò che l'Ufficio centrale, d'accordo col sottosegretario di Stato, può concedere. Oltre questo, null'altro.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Confesso che ho provato una grande sorpresa nello scoprire che ho presa una vera iniziativa rivoluzionaria; e che, nel proporre l'emendamento, di cui è stata data lettura, ho mirato nientemeno che a sconvolgere la legge provinciale e comunale, una legge organica che l'onorevole senatore Taiani dichiara assolutamente intangibile.

Ora mi si permetta una dichiarazione.

Questa legge organica, che si considera come un'arca santa, questo statuto intangibile delle amministrazioni comunali e provinciali, che data solamente dal 1889, è già stata modificata da non meno di cinque leggi speciali: leggi di uno, di tre, di cinque articoli; e nes-

suno ha mai creduto (né il Senato, né la Camera), che con quelle speciali modificazioni alla legge organica si sia compiuta veramente un'opera rivoluzionaria.

Il Senato non sarà quindi stupito se nell'emendamento che ho proposto non ho pensato un momento che potesse mirare a scuotere nientemeno che le basi di una legge fondamentale.

Ma veniamo al merito della questione.

È proprio vero che per le nostre leggi i Consigli provinciali ed i Consigli comunali amministrano?

Per me, è una novità.

Io ho saputo finora, per le precise disposizioni della legge 10 febbraio 1889, che i Consigli deliberano, e che le Deputazioni provinciali e le Giunte municipali amministrano.

E tutte le nostre leggi, tutte senza eccezione, quando parlano di responsabilità amministrative individuali, non si riferiscono mai alle responsabilità dei voti dati dai consiglieri in un Consiglio comunale o al Consiglio provinciale: appunto perchè i Consigli deliberano, non amministrano.

Cosicchè la dichiarazione dell'onorevole senatore Taiani, che, cioè, i Consigli provinciali amministrano il patrimonio provinciale, a me pare che non risponda in guisa alcuna alla verità delle cose, quale risulta dalla nostra legislazione amministrativa.

Meno fondata poi è l'osservazione che con la proposta che io faccio venga a spogliarsi la provincia di una competenza sua.

Ciò sarebbe grave.

Ma è proprio vero? È così poco vero che già oggi stesso, per dichiarazione dell'onorevole relatore, si viene ad autorizzare il Consiglio provinciale a fare ciò che io propongo.

Si riconosce che vi sono parecchie provincie nelle quali i Consigli provinciali hanno deferito l'amministrazione dei manicomi a speciali Commissioni; ebbene, nessuno di questi Consigli ha creduto di scuotere con ciò le basi fondamentali della legge comunale e provinciale e di spogliare il Consiglio di una sua competenza.

Dunque, l'emendamento da me proposto non fa che regolare, in linea legislativa, una norma pratica che oggi vediamo attuata e che, del resto, si impone per necessità delle cose.

Questo in via di fatto: Vengo alla questione di diritto. Ma che dice l'emendamento? Dice questo: che il Consiglio provinciale nomina una Commissione amministrativa. Ora per nominare la Commissione incaricata di amministrare un manicomio bisogna avere qualità per farlo; bisogna avere il diritto d'investire quei commissari di una gestione. Dunque i diritti della provincia sono precisamente affermati con l'emendamento medesimo, poichè la nomina di questa Commissione non è commessa al prefetto, non si conferisce ad un'autorità estranea; si dà a quella stessa provincia che ha la proprietà del manicomio, e sulla quale ne pesa, per legge, in gran parte la spesa; perchè ha l'obbligo di mantenere i dementi poveri. Dunque non si offende nessuna disposizione della legge organica fondamentale.

Ma vi è una considerazione anche di fatto, che, a mio parere, concorre a giustificare l'emendamento. Quando voi date alla Deputazione provinciale l'amministrazione d'un manicomio, avete forse la certezza che i componenti la Deputazione provinciale stessa abbiano un'attitudine particolare per quest'ufficio?

Quando sono nominati i consiglieri dagli elettori, quando sono nominati i deputati provinciali dal Consiglio, essi non sono certamente scelti col criterio preordinato di preparare degli amministratori di un manicomio, di un ospedale; sono nominati per quelle funzioni normali che, secondo l'art. 210 della legge comunale e provinciale, competono alla Deputazione provinciale. Invece quando un Consiglio procede alla nomina di una Commissione incaricata di amministrare un manicomio, evidentemente sceglie, o nel proprio seno, o fuori, quegli individui nei quali riscontri un'attitudine particolare per quella data amministrazione e che diano quelle guarentigie di capacità, rettitudine ed esperienza che si richiedono per quest'ufficio.

Adunque l'emendamento che io proponeva, in primo luogo era l'affermazione esplicita della competenza esclusiva del Consiglio provinciale di provvedere all'amministrazione dei manicomi, ed in secondo luogo metteva il Consiglio in grado di provvedere, con molta più cognizione di causa, alla scelta degli uomini incaricati di amministrare.

E qui mi si permetta una considerazione della

quale molti fra noi possono valutare l'importanza.

Quando questi stabilimenti che hanno grandi patrimoni, e che richiedono impiegati, sono amministrati da Consigli, l'esperienza purtroppo c'insegna come si proceda nella formazione degli organici, nella nomina del personale, nei contratti, negli acquisti; tutti sappiamo quale nefasta influenza hanno le considerazioni elettorali sulla gestione di questi enti. E non è da sorprendersi se si trovano delle amministrazioni di stabilimenti dipendenti da comuni e provincie nei quali, come ho avuto una volta l'occasione di verificare, sopra una rendita di 110,000 lire, se ne impiegano 75,000 in spese di amministrazione.

Si dirà che questo è un fatto speciale; ma se si venisse ad una inchiesta sul modo come procedono gli stabilimenti amministrati da Consigli provinciali o comunali, si vedrebbe che fatti simili si moltiplicano all'infinito.

Un'ultima considerazione, e con ciò ho finito.

Se dicessi che la proposta che l'Ufficio centrale ha accettato, ed alla quale aderisce anche il mio egregio e carissimo amico, il sottosegretario di Stato, mi soddisfa, esprimerei molto inesattamente il mio pensiero; ma in fondo questo emendamento viene implicitamente ad accettare il mio concetto. Se questo non può prevalere nella sua integrità, mi rassegnò all'emendamento dell'Ufficio centrale, sebbene in conclusione venga sempre a dire che il Consiglio amministra, ma che può amministrare a mezzo d'individui da lui delegati.

TAIANI, *relatore*. Per eccezione.

SAREDO. Ma anche la eccezione, stando alle teorie svolte dall'onor. Taiani, è inaccettabile, quando con essa si deroga ad un principio fondamentale di leggi organiche.

Ed egli, da quell'illustre giureconsulto che è, vi insegna che le competenze e le giurisdizioni sono materie d'ordine pubblico, e non si possono nè prorogare nè delegare, salvo che per espressa disposizione di legge.

Se spetta alla provincia per diritto assoluto e inalienabile di amministrare, non vedo come possa delegare questa sua competenza.

Io quindi, ripeto, mi acqueto a questo emendamento, posto che il mio non ha probabilità di essere accolto; ma mi permetto di dire che non vi fu logica nel proporlo, poichè in sostanza

è un avviamento che la necessità delle cose impone per provvedere ad una regolare amministrazione dei manicomi, e mi rimane profonda la convinzione che l'emendamento da me proposto corrispondeva meglio a quel principio al quale ho accennato poc' anzi, cioè che i Consigli provinciali e comunali non devono amministrare, ma devono deliberare, e che per provvedere all'amministrazione di speciali stabilimenti occorrono soprattutto speciali e competenti amministratori, ai quali si possano far risalire le necessarie responsabilità.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io ho preso cognizione dell'emendamento, e l'impressione che mi fa è che sia superfluo e al tempo stesso non dica abbastanza, perchè dal momento che è detto nella legge che il Consiglio provinciale deve curare d'amministrare il manicomio, evidentemente lo farà nel modo che gli sembrerà più adatto.

Per spiegare questo non faceva bisogno di un'aggiunta, e la Commissione se ne poteva dispensare.

La questione che noi abbiamo posta è ben diversa.

Vista la inettitudine che hanno i grandi corpi ai dettagli di amministrazioni che richiedono speciali cure, domandavamo che, sia il Consiglio provinciale, sia la Deputazione provinciale, delegasse amministratori competenti capaci d'amministrare quegli stabilimenti così delicati, e che hanno interessi così complessi come i manicomi.

Il mio amico e collega onor. Saredo aveva trovato una forma che soddisfaceva a questo. Egli proponeva di nominare una Commissione. Io lo dissi già fin da ieri se il Consiglio provinciale può nominare la Giunta, potrà nominare anche una Commissione per uno dei suoi speciali servizi.

Vi possono essere dei casi che sia conveniente che deleghi dei corpi speciali con le stesse facoltà, per quel oggetto determinato che ha la Deputazione provinciale per l'amministrazione in genere. E difatti ci sono una quantità di amministrazioni subordinate che sono esercitate da Commissioni nominate da Consigli provinciali e comunali.

Ma io non voglio contendere nelle sottigliezze amministrative, già perchè poco v'intendo, poi

perchè credo che non sieno molto importanti nè utili, quando si vogliono raggiungere dei grandi risultati.

Quello che poi domandavamo era che non si creasse una nuova fonte di disordini amministrativi.

Noi ne abbiamo avute abbastanza di queste istituzioni che non hanno amministratori efficacemente responsabili e che per conseguenza vanno a fasci senza sapere a chi se ne debba domandare conto.

E quindi noi avevamo domandato che vi fossero per i manicomi degli amministratori speciali e responsabili.

Siccome mi era parso che all'ultimo momento l'Ufficio centrale avrebbe preferito una delegazione fatta dalla Deputazione provinciale ad un individuo, piuttostochè una Commissione nominata dal Consiglio e che per me tornava lo stesso perchè uno può amministrare come tre, ero ritornato alla mia prima proposta e l'onorevole Saredo egualmente con molta cortesia accettò questa soluzione.

Invece questo concetto elaborato dalla Commissione si è concretato in una frase che non dice nulla. È evidente che il Consiglio provinciale amministrerà colle norme che crede; questo non c'era bisogno di dirlo.

In qualche modo amministrerà, ma non risponde al concetto che la legge assicuri che questi stabilimenti abbiano degli amministratori intelligenti adatti e responsabili.

Io non intendo di rinnovare la lotta, nè di insistere; credo di aver fatto il mio dovere in unione dell'amico Saredo, per mettere in guardia sopra un soggetto nel quale noi abbiamo già fatto dolorosi esperimenti.

Quindi se piace all'Ufficio centrale; se piace al sottosegretario di Stato; se piace al Senato di aggiungere l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale a me e per la mia parte è cosa indifferente. Solo che le cose restando così io voterò contro l'articolo.

Se l'onorevole Saredo avesse mantenuta la sua modificazione mi sarei associato; parendomi che egli non la mantiene io non la riprenderò da me solo, ma voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Gadda.

GADDA. Non ho che poche parole da dire per riassumere l'impressione avuta dalla discussione attuale.

Per verità le parole aggiunte dalla Commissione, e accettate dal signor rappresentante il Governo, mi sembra che siano superflue, perchè effettivamente nessuno ha mai dubitato che il Consiglio provinciale possa nominare chi amministri il manicomio, che per la nostra legge è di regola un Istituto della provincia.

Anzi lo deve fare per forza perchè è radicalmente impossibile che il Consiglio amministri lui il manicomio, dunque un'aggiunta, che dica « potrà farlo in quel modo che crede, », mi pare proprio una aggiunta superflua. In pratica ove il manicomio ha sede nel luogo dove risiede la Deputazione provinciale, nel capoluogo cioè della provincia, potrà occorrere di amministrarlo con ingerenza diretta della Deputazione; in quelle provincie invece in cui il manicomio è distaccato potrà praticamente occorrere di nominare una amministrazione tutta affatto speciale. Io credo che la competenza dell'amministrazione provinciale, è indubitata, è insita al servizio. Ora sarebbe opportuno lo stabilire per massima, che l'esercizio venga affidato ad una Commissione speciale?

Sarebbe giusto che il Consiglio provinciale avesse a dare alla propria Deputazione quest'atto di sfiducia, di non affidargli l'amministrazione dei manicomi, e di darli invece ad una Commissione diversa? E ciò per massima: E ciò per legge!

L'onor. Vitelleschi dice che vi sono stati dei casi deplorabilissimi nell'amministrazione delle Deputazioni provinciali. Sarà, ma invero io non li conosco questi fatti molto gravi che si riferiscono alla cattiva amministrazione dei manicomi per parte delle Deputazioni. Conosco invece molte Commissioni che hanno fatto molto male, e noi abbiamo dei casi veramente deplorabili di Commissioni autonome che hanno amministrato orribilmente.

Non si possono prendere *a priori* risoluzioni assolute sulla condotta che dipende dalla onestà delle persone. Praticamente il partito migliore, è il più semplice; lasciare che l'amministrazione rimanga alla Deputazione provinciale, la quale nella maggior parte dei casi non può esercitarla direttamente; ma nomina sotto la propria responsabilità gli impiegati speciali. Queste competenze speciali a cui accennava il nostro collega carissimo Saredo, le saprà trovare la Deputazione negli impiegati che paga; il me-

dico alienista lo troverà in quelle persone che hanno acquistata una competenza speciale, e queste le dovrà pagare certamente in modo conveniente. Non sarebbe serio il pretendere che nelle Deputazioni provinciali vi siano delle persone capaci di dirigere un manicomio, ma troveremo persone capaci di amministrarlo tenendo alla loro dipendenza impiegati idonei.

All'Amministrazione provinciale noi dobbiamo mantenere la responsabilità della gestione. Risponda la Deputazione del bilancio intero della provincia, e così i deputati provinciali rimarranno i responsabili anche dell'amministrazione del manicomio. Curi la Deputazione come agiscono i suoi impiegati addetti al manicomio, e ne risponda essa, in faccia al Consiglio provinciale e in faccia ai contribuenti della provincia. Questo mi pare il metodo più semplice, più pratico, e più omogeneo all'organismo amministrativo.

Dividere il bilancio e dare ad una Commissione speciale una parte del bilancio della provincia, non mi pare che sia cosa opportuna. Vi è poi praticamente un altro vantaggio nel mantenere l'amministrazione dei manicomi alla dipendenza della Deputazione provinciale.

È un'osservazione di carattere economico, perchè le amministrazioni dei manicomi che sono presso i capoluoghi di provincia, possono adoperare come propri impiegati in molte mansioni che riguardano i manicomi, gli stessi impiegati della Deputazione, con risparmio di spesa. La contabilità del manicomio può facilmente tenersi dalla stessa ragioneria provinciale, che di solito non ha tale lavoro da assorbire l'intero suo tempo, nè tutta la sua attività produttiva. Le amministrazioni vanno meglio col tenerle possibilmente riunite. Mi pare un vero errore quello di disperdere le responsabilità in cento mani: si disperde con ciò anche l'azione del controllo; si rende più difficile il trovare persone che possano rispondere per capacità e per posizione di fortuna alla effettiva responsabilità.

Il Consiglio provinciale avrà sempre a suo contatto la Deputazione che amministra e risponde: colle Commissioni molteplici la responsabilità vera sfugge. Non voglio accennare a fatti concreti e non lontani, perchè tutti voi li avete presenti.

Concludo col dire che io avrei voluto con-

servato l'articolo qual era proposto, dal progetto di legge, mi pareva il più semplice e logico: l'aggiunta che ora vi ha fatto la Commissione, quantunque non alteri il principio, però mi pare superflua e il superfluo nuoce. Infatti che significa il dichiarare che si farà « in quel modo che potrà ».

Noi dobbiamo concretare il pensiero del legislatore: fare una legge per dire: farete quel che vorrete, mi sembra che suoni male, che sia un dir troppo, o un dire nulla. Io quindi non accetterei quell'aggiunta, quantunque, ripeto, il principio della legge rimanga salvo anche con quell'aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Il senatore Gadda forse non ha assistito alla discussione di ieri, ed ecco perchè ha parlato come ha parlato. L'onor. Gadda non ha riflettuto che in questo caso il manicomio ha già un direttore, il quale di fatto è il suo amministratore sul quale non c'è scelta libera perchè bisogna che sia quello e non altri.

In ogni provincia vi saranno appena uno o due medici alienisti che potranno stare alla direzione di un manicomio, quindi la Giunta provinciale non ha scelta nella nomina di un buon amministratore di sua fiducia.

L'onor. Borgnini propose di aggiungere nel manicomio stesso un altro direttore incaricato dell'amministrazione. A questo molti hanno opposto che era troppo pericoloso un conflitto dentro lo stesso manicomio fra un direttore tecnico ed un direttore amministrativo, e per questa ragione non ho aderito nemmeno io. Ma quando siamo venuti al cap. V che parla dell'amministrazione, allora credevo fosse venuto il momento di provvedere.

Il discorso dell'onor. Gadda sarebbe giustissimo, se si trattasse di uno stabilimento d'indole puramente amministrativa nel quale la Giunta provinciale non ha che a nominare l'uomo adatto, capace amministratore, sopportandone essa stessa la responsabilità giuridica, ma questo non è il caso.

Supponiamo che il direttore di uno di questi grandi manicomi sia un pessimo amministratore, che sia preoccupato delle sue scienze e non abbia tempo ed attitudine per occuparsi dell'amministrazione, allora che cosa succederà? La Deputazione provinciale starà nei suoi uffici

disbrigando i suoi affari, frattanto che il manicomio andrà in malora nelle mani di un uomo che non se ne occupa, non se ne intende. Come volete che proceda un' amministrazione in condizioni simili?...

GADDA. Provvederà!

VITELLESCHI... Ma non può provvedere. Se questo concetto non è stabilito nella legge, ogni provvedimento diventa una parte odiosa che nessuno vorrà fare.

Quando voi avete chiamato un professore distintissimo, che ha fama di scienziato illustre, e gli consegnate un manicomio, se la legge non ne dà il precetto, ma chi si prenderà la cura di mandargli un impiegato che la sorvegli ed amministri?

Non si farà che quando saranno accaduti dei disordini, ed io diceva che sarebbe tempo che i disordini avvenuti servissero per lezione in avvenire senza continuare a produrne dei nuovi.

Quindi io mantengo il mio assunto e cioè che questo articolo, come è redatto, fa ai manicomi una condizione di amministrazione impossibile, perchè li consegna nove volte su dieci in mano di persone che saranno poco adatte se non incapaci di amministrarle.

Ecco le ragioni per cui tutte le teorie svolte dall' amico senatore Gadda, le quali sono giustissime per uno stabilimento ordinario, quando la Deputazione provinciale, ha la libera scelta di nominare un direttore capace ed adatto, non valgono al nostro caso nel quale essa non ha scelta. E conviene anche tener conto che i grandi manicomi sono amministrazioni complesse, delicatissime, dove anche le questioni di ordine, di sicurezza locale, sono importanti e delicate.

Se ci si mette a capo uno scienziato, che non si sia occupato se non di materie scientifiche, che cosa potete aspettarvi che faccia? Credete sul serio che possa provvedervi la Deputazione provinciale, la quale molte volte non è nemmeno sul luogo, e che ha altre cure alle quali attendere?

Essa non può provvedervi che mediante uno speciale amministratore.

Io ho voluto rispondere queste parole al senatore Gadda, perchè egli, forse non avendo inteso nel suo complesso quale era la questione, ha esposto una teoria plausibilissima nei casi ordinari, ma che non è applicabile all' attuale

e che avrebbe potuto annebbiare la questione, la quale invece io insisto nel pregare il sottosegretario di Stato e l' Ufficio centrale di prendere in seria considerazione.

Noi stiamo facendo una legge di grande importanza perchè gettiamo le fondamenta di una grande istituzione, essendochè i manicomi che noi vogliamo disciplinare in Italia sono numerosi, e tendono ad accrescersi, e se la facciamo nascere con un difetto costituzionale, ne avremo poi tutte le conseguenze.

Qualunque amministrazione deve avere chi la conduca, e ne risponda. In questo caso noi creiamo un' amministrazione senza questo elemento essenziale ed indispensabile.

Si sa bene; i Consigli provinciali hanno una responsabilità complessa di tutta l' amministrazione della provincia, ma abbiamo avuto luogo di essere edotti quale sia l' effetto di questa responsabilità complessiva dei pubblici amministratori.

Ho finito, e non parlerò più, ma voterò contro l' articolo, perchè l' aggiunta proposta dall' Ufficio centrale non cambia nulla allo stato attuale delle cose.

PRESIDENTE. Mantiene l' onor. Vitelleschi, per suo conto, l' emendamento proposto dal senatore Saredo?

VITELLESCHI. Sì, se lo mantiene l' onorevole Saredo.

SAREDO. Ed io lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Mi sento l' obbligo in faccia al Senato di scagionarmi di questa specie di accusa che gentilmente mi fa l' amico Vitelleschi. Egli dice come oggi io abbia preso parte alla discussione non tenendo conto di quella di ieri, a cui avrei mancato.

Ieri non ho preso alcuna parte alla discussione perchè appena giunto in Roma non avevo studiato abbastanza le proposte della Commissione.

Io ho però assistito alla discussione, ciò che mi ha permesso di comprendere la questione, ed io credeva di avere riassunto con le mie parole la discussione di ieri e quella di oggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l' interno.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Spiacemi dover riprendere la parola; ma poichè l'onorevole Saredo mantiene il suo emendamento, me ne incombe l'obbligo.

Comprendo che è parso all'onorevole Saredo ed all'onorevole Vitelleschi un pleonasma l'aggiunta concordata fra l'Ufficio centrale ed il rappresentante del Ministero dell'interno.

Lo riconosco; il pleonasma, significava atto di ossequio all'autorità degli onorevoli oratori che avevano creduto di trovare insufficiente la redazione dell'articolo.

Ma poichè essi insistono nell'emendamento, mi corre il debito di sottoporre al Senato qualche osservazione, ed ho dalla parte mia la legge e l'autorità stessa del Senato.

I precedenti valgono sempre moltissimo, qui valgono tutto.

Questo disegno di legge è stato discusso largamente nel 1892.

La questione che riguarda l'art. 5 fu oggetto di vivacissima disputa.

Nessuno allora mise in dubbio che spettasse al Consiglio provinciale l'amministrazione, e non poteva correre il dubbio perchè la legge è troppo chiara quando parla della provincia come corpo morale, quindi come un complesso organico d'interessi, e quando accenna che l'amministrazione provinciale è composta del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale, e mi corre il debito di aggiungere, della Deputazione provinciale, non *iure delegationis*, ma *iure directo*, *iure proprio*. E questa è una circostanza importantissima.

Non mi preoccuperebbe la questione di modificare un articolo della legge comunale e provinciale.

Siamo purtroppo spesso rigidi nel culto di forme e norme che potrebbero meglio adattarsi alle esigenze dei tempi. Ma sottomettere all'onorevole Saredo che altro è modificare direttamente gli articoli di una legge organica, come la legge comunale e provinciale, e altro è modificarli indirettamente in via direi quasi collaterale, per incidente in occasione di un'altra legge. E qui si tratterebbe nientemeno che di modificare l'articolo della legge comunale e provinciale, che già lessi ieri, nei seguenti termini:

« Sono sottoposti all'amministrazione provinciale gli Istituti e gli Stabilimenti pubblici or-

dinati a pro della provincia e suoi circondari, salvo i manicomi ».

Si deroga a quest'articolo eccettuando dall'amministrazione provinciale i manicomi. Però l'onorevole Saredo nella sua stessa proposta ammette bene che il Consiglio provinciale amministra, se non che vuole che questa amministrazione debba essere rappresentata da una Commissione nominata dal Consiglio provinciale.

Eccovi le ragioni per le quali spiacemi di non poter accettare questa proposta. Prima ragione: La deputazione provinciale non amministra già perchè abbia ricevuta questa delegazione dal Consiglio provinciale. E questa è l'affermazione votata dal Senato quando si discusse la legge. Difatti l'art. 5 nella prima redazione diceva così: « L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata alla deputazione provinciale per quelli mantenuti dalla provincia ».

Sorsero difficoltà.

Molti credettero di proporre delle Commissioni speciali, precisamente come oggi fa l'onorevole Saredo, ed allora il ministro si espresse in questi termini: « per escludere il pericolo che i Consigli provinciali nominino delle Commissioni, e tolgono alla competenza della Deputazione provinciale questo ramo dell'amministrazione, se il relatore ed il Senato vorranno usarmi la cortesia di accettare un piccolo emendamento che io stesso propongo, l'articolo direbbe così:

« L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata al Consiglio provinciale, il quale l'eserciterà per mezzo della deputazione provinciale » e poi come segue.

Cioè per escludere persino il dubbio, il pericolo, il sospetto che una Commissione speciale possa amministrare quello che è devoluto per legge all'Amministrazione provinciale, formuliamo un articolo in modo che l'amministrazione sia fatta, eseguita, esercitata dalla deputazione provinciale ad esclusione di Commissioni speciali.

Così l'articolo fu proposto, e così fu votato senza alcuna osservazione. Ma a prescindere da questo autorevole precedente, specialmente in questo illustre Consesso, vi è un'altra osservazione da fare.

Quando l'onorevole Saredo vuol affidare ad una Commissione questa amministrazione, an-

zitutto legislativamente condanna la Deputazione provinciale, perchè reputa che non possa amministrare e non possa rispondere della sua amministrazione. Mi pare un po' arduo il pensare che le Deputazioni provinciali d'Italia non sappiano amministrare e non possano rispondere, soprattutto ora, dopo che il legislatore ha creduto di toglier loro quelle funzioni che prima potevano coordinarsi a certi difetti del corpo elettivo, cioè la tutela, e le restrinse nel compito puramente amministrativo.

La proposta del senatore Saredo per se stessa è una deroga assoluta alle attribuzioni proprie che ha *jure directo* la Deputazione provinciale.

Non so poi per quali ragioni questi individui che costituiscono la Deputazione provinciale non possano e non sappiano amministrare e rispondere del loro operato. Ma come? un'altra Commissione può e la Deputazione provinciale non può?

Si dirà che i deputati provinciali hanno molto da fare; ed allora risponderò con l'autorità del legislatore che molte delle attribuzioni sono state precisamente distaccate dalla Deputazione provinciale perchè meglio possa esercitare il compito amministrativo, e se c'è qualche cosa a desiderare, è che la Deputazione provinciale abbia un campo più vasto alla sua operosità e alla sua azione.

Responsabilità? Ma perchè i deputati provinciali non possono rispondere? Conchiudo: la Commissione speciale non è esclusa nel caso eccezionale che si trovi la sede della Deputazione provinciale diversa dalla sede del manicomio, ma in questo caso non è già il Consiglio provinciale che fa un'altra delegazione in sostituzione della delegazione provinciale; ma vi è il frutto di quel buon accordo che nei corpi amministrativi può e deve avvenire nel senso di provvedere a quelle speciali esigenze ed esiste implicitamente e virtualmente il consenso della stessa Deputazione provinciale. In modo che questa Commissione non è la sostituzione di una delega già fatta anteriormente alla Deputazione provinciale; ma è invece un accordo in cui conviene il Consiglio provinciale compreso la Deputazione provinciale, perchè amministrano l'uno e l'altra. Aggiungo un'altra osservazione; e questa risponderebbe alle osservazioni del senatore Vitelleschi, il quale accenna sempre ad un amministratore. Egli

vorrebbe che questa azione e responsabilità fosse meglio incarnata in un individuo.

Faccio osservare come l'art. 5 ha voluto affermare il sistema collegiale in questa amministrazione; sistema collegiale che è una garanzia e che risponde alle tre categorie alle quali doveva provvedere la legge, cioè a quei manicomio che vengono dalle provincie, a quelli che vengono dalle Opere pie e a quelli che vengono da consorzi. Cosicché, raccogliendo le varie osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, insisto perchè l'articolo sia votato com'è, poichè gli onorevoli proponenti dell'emendamento non credono di accettare quelle transazioni che l'Ufficio centrale ed il rappresentante del Governo avevano creduto di fare. Lasciamo alle Deputazioni provinciali e al Consiglio provinciale l'autorità che spetta loro per legge; provvedano secondo le condizioni eccezionali che sorgono, e nei limiti che la legge consente, come attualmente avviene, in modo che nulla faccia deviare dai principii della legge organica comunale e provinciale. Così il Senato non avrà fatto che riaffermare quei criteri che affermò nella discussione del 1892.

TAIANI, *relatore*. L'Ufficio centrale è lietissimo di ritirare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'Ufficio centrale è dunque ritirato.

Se nessun altro chiede di parlare, porrò ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Saredo, al quale si associa l'on. Vitelleschi.

Il testo dell'emendamento è il seguente:

« L'amministrazione dei manicomio pubblici sarà rispettivamente affidata ad una Commissione nominata dal Consiglio provinciale, per quelli mantenuti dalla provincia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è respinto).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo quale fu proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo; lo rileggo:

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomio pubblici sarà rispettivamente affidata:

al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale, a norma di legge; per quelli mantenuti dalla provincia:

ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali, per quelli consorziali, salve

le più speciali disposizioni del capitolato consorziale;

alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza o integrata secondo la legge stessa, per quelli delle Opere pie.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Domando se l'Ufficio centrale mantiene questa forma, e cioè « al Consiglio provinciale il quale la esercita per mezzo della Deputazione provinciale ». Ora le dichiarazioni di principio fatte tanto dall'on. relatore quanto dall' egregio rappresentante il ministro dell'interno sono queste, che la Deputazione amministra *jure proprio*, non come mandataria del Consiglio (e ciò è esatto); essa riceve, cioè, le sue competenze non dal Consiglio, ma dalla legge, il Consiglio non le può nè aumentare nè scemare. La deputazione provinciale, ripeto, amministra per virtù di legge. Ciò posto la forma del capoverso non mi pare felicissima e può dar luogo a equivoci e a inconvenienti, e provocare delle controversie.

Io penso quindi che l'Ufficio centrale potrebbe accettare questo emendamento, vale a dire deferire direttamente l'amministrazione alla Deputazione provinciale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

TAIANI, *relatore*. No. E poi faccio osservare che siamo in votazione.

PRESIDENTE. Adunque questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Allora pongo ai voti l'articolo 5° nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora al numero II:

II.

Ricovero degli alienati, e tutela dei loro averi.

Art. 6.

È obbligatorio, sotto l'osservanza della procedura prescritta dall'art. 8, il ricovero nel

manicomio di individui colpiti da infermità mentale, giudicati di pericolo a sè o ad altri, o di pubblico scandalo, e non convenientemente custodibili e curabili fuorchè nel manicomio.

Gli idioti, i cretini, come anche i pellagrosi, gli epilettici, gli alcoolizzati, quando trovansi nelle suddette condizioni, dovranno pure essere ricoverati nel manicomio. Quando però abbisognano soltanto di ricovero e custodia e non possano provvedervi le persone indicate alle lettere a, b, c, dell'art. 18 della presente legge, potranno essere collocati in altri stabilimenti come indigenti inabili al lavoro.

(Approvato).

Art. 7.

Per l'ammissione nel manicomio occorre:

1. La domanda di ricovero presentata da una delle persone menzionate nell'art. 18;

2. Il certificato medico redatto a norma dell'art. 19;

3. L'autorizzazione per decreto del tribunale civile.

L'autorità di pubblica sicurezza, per altro, quando il provvedimento sia richiesto da ragioni di sicurezza dell'alienato o della società, può autorizzare il ricovero provvisorio nel manicomio, anche senza la domanda di cui al n. 1, previa sempre la visita e il certificato medico.

Contemporaneamente la stessa autorità comunicherà al procuratore del Re il provvedimento.

(Approvato).

Art. 8.

Entro 24 ore il direttore del manicomio denuncia al procuratore del Re l'avvenuta ammissione, trasmettendogli i documenti relativi al ricovero dell'alienato.

Le stesse norme debbono osservarsi per l'ammissione nei reparti d'osservazione per alienati negli ospedali; come per le riammissioni per recidiva, salvo il caso contemplato nell'articolo 21.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. L'articolo precedente e questo stabiliscono degli obblighi e fissano dei termini;

l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare il ricovero provvisorio di un cittadino in un manicomio: l'articolo 9 dice che il direttore di un manicomio deve denunciare al procuratore del Re, i nomi dei dementi ricoverati; ora sono andato alle disposizioni finali relative alle penalità e non ne ho trovato una sola abbastanza precisa che garantisca con sanzioni veramente serie l'esercizio di queste facoltà.

In fine dei conti, essa importa la privazione per un tempo più o meno lungo della libertà; ora, io domanderei all'Ufficio centrale ed al rappresentante del Governo se non credono conveniente introdurre qui qualche disposizione che guarentisca efficacemente l'osservanza di queste penalità, oppure se opinano che convenga rinviare a quando saremo all'articolo 36 le sanzioni repressive per il caso in cui queste formalità non siano osservate.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io non ho perfettamente compreso l'obiezione dell'onorevole Saredo. Questa può forse riferirsi a due specie di trasgressioni: trasgressione cioè per negligenza di tutte le cautele che devono accompagnare il ricovero dell'alienato, ovvero trasgressione dolosa per l'arbitrario invio al manicomio di individuo non colpito da malattia mentale.

In questo secondo caso non c'è bisogno di una sanzione speciale, onorevole Saredo, c'è il Codice penale: si tratterebbe di un vero attentato contro la libertà individuale, per il quale sono stabilite nel detto Codice sanzioni rigorosissime.

In quanto alle mancate formalità per negligenza da parte di chiunque, non è il caso di penalità, ma è il caso di sanzioni disciplinari per mezzo dei superiori gerarchici. All'art. 36 infatti si dice:

« Nel caso di gravi trasgressioni alla presente legge, le quali non costituiscono reato a senso del Codice penale, il ministro dell'interno, dietro accurata ispezione, assodati i fatti o le cause dalle quali risulta il cattivo stato o disordine dei manicomi, potrà sciogliere le amministrazioni, potrà sospendere e revocare la autorizzazione pei proprietari di manicomi privati, sospendere o revocare dall'ufficio i medici-direttori e prendere quegli altri provve-

dimenti che saranno indicati dal regolamento, ecc. ».

Mi pare che le disposizioni penali contro semplici mancanze regolamentari qui siano gravissime. Ove poi non si tratti di una semplice mancanza regolamentare, ma di una sciente reclusione di un sano di mente, gabbellato come alienato, ripeto che è senza dubbio applicabile il Codice penale come contro qualsiasi attentato alla libertà individuale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saredo.

SAREDO. L'art. 36 non ha nulla a che fare con la questione da me sollevata, perchè quest'articolo si applica ai direttori di manicomi, che non adempiano i loro doveri.

Invece l'osservazione che io ho fatta, si riferisce a due casi; primo, a quello di un funzionario di pubblica sicurezza, che faccia ricoverare un cittadino in un manicomio senza denunciare la reclusione immediatamente all'autorità giudiziaria; secondo, al direttore del manicomio, che entro 24 ore non proceda alla denuncia che gli è prescritta. È vero che si potrà dire che questi due casi possono, a rigore, entrare nella formula molto generale dell'articolo 36, là dove è detto: « e prendere quegli altri provvedimenti che saranno indicati dal regolamento »; ma ciò vuol dire che il regolamento sarà incaricato di stabilire delle sanzioni penali. Sarà questo un caso nuovo nel nostro diritto. Ma, se l'Ufficio centrale crede che a questi due articoli non convenga portare modificazioni, io non farò proposte, salvo a prendere la parola quando verremo all'art. 36.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Nei casi di individui maggiori di età, che, avendo coscienza del proprio stato di parziale alienazione mentale, chieggano d'essere ricoverati nel manicomio o negli ospedali che ricoverano anche alienati, il direttore, quando ne abbia constatata l'assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, potrà ricoverarli, in via

provvisoria, nel comparto d'osservazione, dandone avviso entro 24 ore al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

Indi si seguirà la procedura come negli altri casi di ammissione.

(Approvato).

Art. 10.

Dopo un periodo d'osservazione, non maggiore di 15 giorni, il medico direttore del manicomio e dell'ospedale trasmette al procuratore del Re una relazione circa la natura e il grado della malattia, dichiarando la necessità o no di trattenere in cura l'ammalato.

Nei casi eccezionali in cui il direttore non creda di poter emettere un giudizio nel termine di 15 giorni, notifica in tempo le particolari difficoltà del caso al procuratore del Re, chiedendo una dilazione che non potrà eccedere 30 giorni.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Nel pregetto presentato nel 1891 e discusso nel febbraio 1892 il secondo termine di questo articolo era di 15 giorni. I due termini erano di 15 e 15 giorni.

Ma sulle osservazioni dell'onorevole senatore Verga, che ora non è più, parve che il secondo termine potesse talvolta non essere sufficiente, specialmente nei casi di sospetto di simulazione o nei casi di osservazione di fenomeni di perturbazione mentale derivanti da epilessia ricorrente a lunghi intervalli.

Ed allora fu proposto ed approvato dal Senato il secondo termine di 30 giorni.

Ora, quantunque l'articolo sia abbastanza chiaro, pure la sua locuzione potrebbe far sorgere il dubbio che nei 30 giorni siano computati anche i primi 15, mentre si volle che questi 30 giorni rappresentassero un secondo termine, ossia 45 giorni per i casi eccezionali, ora proporrei, per massima chiarezza e ad eliminare ogni dubbio, di aggiungere alle ultime parole *30 giorni*, la parola *altri*.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato accetta quest'aggiunta?

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 10 con l'ag-

giunta della parola *altri* alla parola *30 giorni*, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Il tribunale, sopra istanza del procuratore del Re, provvedendo in Camera di consiglio, sentiti, ove lo creda necessario pei casi in contestazione, altri periti, e fatte le indagini opportune, emette il decreto di definitivo ricovero dell'alienato nel manicomio, ovvero ne ordina la immediata liberazione; e il procuratore del Re ne informa l'autorità di pubblica sicurezza, ove essa abbia autorizzato il ricovero provvisorio.

(Approvato).

Art. 12.

Sui reclami delle persone menzionate nell'articolo 18, o della persona ricoverata, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata, ove una delle persone indicate nell'art. 18 ne assuma la spesa.

(Approvato).

Art. 13.

Durante il periodo di osservazione, i ricoverati nei manicomi dovranno essere tenuti in uno speciale comparto d'osservazione.

Nei comparti per alienati sia negli ospedali, sia nei manicomi, non devono tenersi confusi i nevropatici.

I ricoverati non potranno essere trattenuti oltre il suddetto periodo d'osservazione.

In altri stabilimenti non destinati alla cura degli alienati, non potranno essere trattenuti individui nelle condizioni indicate dall'articolo 7 per un tempo superiore ad 8 giorni, se non per speciale autorizzazione del prefetto, e salvo immediato avviso al procuratore del Re entro 24 ore dalla constatata alienazione mentale.

Negli stabilimenti privati in cui si accolgono individui alienati o nevropatici, restano eguali le norme per gli alienati. Pei nevropatici basterà la denuncia della persona e della diagnosi all'autorità di pubblica sicurezza: mani-

festandosi in questi malati l'alienazione mentale si osserveranno le norme indicate dagli articoli 9 e 11.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Ove l'art. 6°, che l'Ufficio centrale ha proposto venga trasportato al n. 23, venisse approvato, credo che converrebbe modificare, anzi eliminare il quarto comma di questo art. 13. Proporrrei quindi, che la votazione di questo articolo fosse ora sospesa, per farsi dopo l'approvazione dell'art. 23.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni s'intende sospesa la votazione dell'art. 13.

Art. 14.

A richiesta delle persone indicate nell'articolo 18, previo assenso del procuratore del Re, e, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, un alienato potrà essere trasferito da un manicomio ad un altro. A tale uopo occorrerà la relazione medica del direttore del manicomio donde proviene il malato o copia autentica dei documenti che ne autorizzarono il ricovero definitivo. I rispettivi direttori, entro 24 ore, daranno avviso al rispettivo procuratore del Re ove ha sede il manicomio, dell'uscita e dell'ammissione.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. La redazione dell'art. 14 mi pare che dovrebbe essere modificata. Comprendo perfettamente che con questo articolo si è voluta agevolare la liberazione dal manicomio, o meglio il trasloco di un alienato da un manicomio ad un altro, ma non comprendo che con esso si voglia mettere i procuratori del Re in lizza con le parti, le quali domandano il tramutamento dell'alienato; non mi pare che ciò sia conveniente.

Il procuratore del Re darà avviso affermativo o negativo, ma se negativo nascerà la contestazione preveduta nell'art. 14 ed il tribunale dovrà venire a giudicare tra lui e la parte: ciò che occorre sia evitato.

Io proporrei che si dicesse così:

« A richiesta delle persone indicate nell'articolo 18, il tribunale deciderà se un alienato debba essere trasferito da un manicomio al-

l'altro » e siccome quando il tribunale deve decidere, pel disposto di un successivo articolo, il procuratore del Re deve sempre essere sentito, così non mancherà il suo avviso, ma il procuratore del Re esporrà l'avviso che crederà più opportuno al tribunale, senza che esso sia posto in confronto con la parte, e il tribunale debba essere chiamato a decidere se abbia ragione piuttosto l'uno che l'altro, con poco prestigio del procuratore del Re che avesse espresso un avviso negativo.

La proposta che faccio e che ho enunciata provvede egualmente al bisogno ed evita una contestazione che è meglio eliminare.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

TAIANI, *relatore*. È stabilito come principio generale in questa legge che il tribunale non possa emettere nessun provvedimento senza il previo avviso del procuratore del Re: ecco la ragione per la quale il procuratore del Re in questo articolo deve essere inteso prima che il tribunale emetta il suo provvedimento.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Le osservazioni dell'Ufficio centrale non modificano lo stato vero della questione. Non vedo la necessità che il procuratore del Re, il quale deve essere sentito quando il tribunale rende un suo decreto, abbia ad esprimere il suo avviso non al tribunale, ma all'autorità di pubblica sicurezza o ad altri e non so il perchè si voglia compromettere il procuratore del Re in faccia alle parti: mi pare che sia una sconvenienza. Il procuratore del Re esprimerà il suo avviso quando sarà il caso, ma non lo si deve obbligare a darlo quando piace alla parte.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'osservazione dell'onorevole senatore Bognini si riferisce alla prima redazione che già era stata fatta nel 1892 dell'articolo che appunto si vuole semplificare.

Qui l'articolo dice: « A richiesta delle persone indicate dall'art. 18, previo assenso del procuratore del Re, un alienato potrà essere trasferito... », ed è la procedura più semplice,

solo in caso di contestazione occorre il decreto del tribunale.

In questo modo mi pare che si giova piuttosto alla semplificazione della procedura.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. L'avviso anticipato su cui insiste l'egregio amico mio onorevole sottosegretario di Stato gioverà alla parte o all'alienato, ma non è conveniente al procuratore del Re. È questo che voglio dire. Perché mettere il procuratore del Re in confronto della parte, e poi chiamare il tribunale a giudicare se abbia ragione la parte o il procuratore del Re?

Il procuratore del Re resta esautorato in questo modo. Al contrario, secondo la proposta mia, quando la parte chiede che un alienato venga trasferito da un manicomio all'altro, niente di più naturale che il procuratore del Re esprima il suo avviso e che il tribunale renda il suo decreto.

Per me il punto essenziale è questo di non compromettere l'autorità del procuratore del Re in faccia a un individuo qualunque il quale possa dire: il procuratore del Re non ha voluto dare il suo assenso alla mia domanda ed io ricorrerò al tribunale perchè fra me e lui questo decida.

Con questa procedura è evidente a mio avviso, che l'autorità del procuratore del Re è compromessa. Al contrario, quando è eliminata ogni contestazione fra la parte istante e il procuratore del Re, qualunque sia l'avviso da lui espresso, a nulla monta che il tribunale accolga o non accolga la domanda della parte, perchè la disputa avrà un carattere affatto impersonale e non si verificherà come avverrebbe per effetto dell'articolo 14 che il tribunale debba essere chiamato a decidere fra la parte istante e il procuratore del Re, se questi abbia avuto ragione o torto nel negare il suo assenso al trasporto di un alienato da uno in altro manicomio.

TAIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io devo far riflettere al senatore Borgnini che in tutto il contesto di questa legge il procuratore del Re appare in ogni istante colla doppia qualità.

O il tribunale deve decidere, e allora è il Pubblico Ministero che requira, e sulla sua

requisitoria il tribunale emette la sentenza, o ordinanza che sia. Però il procuratore del Re rimane spesso investito di funzioni speciali sue proprie. L'onor. Borgnini sa bene che il procuratore del Re è il tutore nato di tutti gl'interdetti e di tutti gl'inabilitati; l'alienato è un interdetto.

Ecco perchè anche nei casi in cui una deliberazione del tribunale non ci debba essere, e quindi il procuratore del Re non debba richiedere, egli debba sempre intervenire in tutti i casi nei quali l'esercizio della tutela sia necessario.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Io non contesto quello che disse il relatore dell'Ufficio centrale: tutto quello che dice è verissimo: il procuratore del Re è il tutore degli alienati, ed è lui che deve essere sentito, e senza di lui non si può far nulla; siamo d'accordo in questo. Ciò che io mi propongo di evitare è che il procuratore del Re non sia posto in confronto ed alla pari con una parte istante, e si voglia poi che il tribunale debba decidere se abbia ragione il procuratore del Re o la parte istante. L'autorità del procuratore del Re, evidentemente in questo modo, ne scapita, mentre ci è nessuna necessità di volere che il procuratore del Re esprima un avviso prima che sia il caso di esprimerlo al tribunale.

L'avviso del procuratore del Re è sempre necessario, io l'ammetto: è la legge che lo vuole e deve volerlo: io desidero unicamente che non sia compromessa l'autorità del procuratore del Re, ponendolo in contestazione con la parte istante, e volendo che fra i due decida il tribunale.

Io non tengo alla modificazione da me proposta all'art. 14 e mi tengo soddisfatto d'una formola qualunque, la quale eviti l'inconveniente da me accennato.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io ammiro l'onorevole Borgnini, il quale, come alto funzionario del pubblico ministero, si faccia geloso difensore non solo dell'autorità, ma anche della dignità del procuratore del Re; ma io gli faccio riflettere che qui la sua dignità non è proprio in giuoco. Le persone che hanno il diritto di farlo, doman-

dano il trasferimento di un demente da uno stabilimento all'altro; viene un terzo, e per fini biechi, frappone ostacolo a questa domanda, e allora, prima di andare al tribunale, a me sembra naturale che si ricorra, a chi? Al tutore dell'alienato, che è il procuratore del Re. Ora in che è lesa la dignità di questo procuratore del Re, il quale interviene nella qualità che gli conferisce la legge, di tutore di tutti gl'interdetti? A me pare che sia un appello alla sua autorità, e fare appello all'autorità del procuratore del Re, non significa offendere la sua dignità.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Mi pare che in questa discussione ci sia un equivoco; e dico subito il perchè. L'articolo contempla due casi: il primo è quello in cui la domanda di trasferimento è fatta senza contestazione; e poichè il trasportare un mentecatto da un manicomio ad un altro può involgere qualche interesse d'ordine pubblico, perchè si tratta sempre di libertà individuale, se le parti richiedenti sono d'accordo, basta l'assenso del procuratore del Re, e allora, in questo primo caso si ha, mi si passi la parola non precisa, un atto di volontaria giurisdizione. Il procuratore del Re dà il suo assenso: agisce quasi in luogo di tribunale, compiendo quello che io dissi, con frase non rigorosamente propria, un atto di volontaria giurisdizione.

V'è contestazione? Allora si va dinanzi al tribunale, il quale pronuncia un decreto, sentito il pubblico ministero nelle sue conclusioni. Mi pare perciò che l'articolo, così com'è concepito, non solo non menomi l'autorità del procuratore del Re, ma, direi, l'accresce; poichè anche quando le parti sono d'accordo, sempre occorre il suo assenso. Ora il dar facoltà al procuratore del Re di concedere quest'assenso, è il dargli una competenza che ne accresce il prestigio. Quindi mi pare che l'articolo possa approvarsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Un emendamento io l'ho già proposto, ma l'Ufficio centrale ha dichiarato di non accettarlo: non mi azzardo quindi a proporre un altro, ma accetto, come già dichiarai, qualunque modificazione all'art. 14, la quale eviti l'inconveniente da me accennato. E tanto

più persisto nel credere alla opportunità d'una modificazione dopochè udii dall'egregio relatore dell'Ufficio centrale a dire che il tribunale interviene solamente a decidere quando le parti non siano d'accordo. Ora, siccome queste parti non possono evidentemente essere che la parte istante e il procuratore del Re, è chiaro che, quando il tribunale, chiamato ad intervenire con un suo decreto, decidesse che la parte istante aveva ragione di chiedere il trasporto dell'alienato da un manicomio in un altro, e che il procuratore del Re ebbe torto a non concedere il suo assenso, l'autorità di quest'ultimo rimane scossa.

Io credo assolutamente conveniente che ciò non avvenga, e che il procuratore del Re non sia chiamato a rendere un avviso, pel quale possa essere chiamato dalla parte istante a renderne ragione innanzi al tribunale.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

CALENDA A. Io prego l'onorevole Borgnini di non allargare la discussione oltre le parole e i limiti dell'articolo.

L'art. 14 dice:

« A richiesta delle persone indicate nell'articolo 18 previo assenso del procuratore del Re, ed in caso di contestazione, per decreto del tribunale un alienato potrà » ecc.

Egli domanda qual'è la parte? Quale è la contestazione? Qui non si parla punto di parte. Piuttosto vediamo chi ha il diritto di fare la richiesta di cui all'art. 14.

La richiesta può essere fatta: dal coniuge per l'altro coniuge, dagli ascendenti più prossimi, dal tutore, dal protutore, ecc., in modo che è uno di codesti individui indicati nell'articolo 18 che può fare questa domanda di trasferimento.

Si è detto innanzi, che il procuratore del Re ha la doppia nobilissima missione di essere egli il patroncinatore, il tutore degli interdetti, e quindi degli alienati, oltre alla sua qualità di procuratore del Re presso il tribunale.

Ora può avvenire che questa domanda fatta da uno di quei tali individui indicati nell'articolo 18, sia ispirata da tutt'altro sentimento, che quello dell'umanità, può essere ispirata da un interesse finanziario, da qualunque altra considerazione che non sia nè umanitaria nè morale, e quindi il procuratore del Re, che è

il tutore di questi alienati, è giusto che dia il suo assenso a questa domanda.

Può succedere una contestazione? Ma la legge non ha determinato quale sia e fra chi può accadere questa contestazione; può l'opposizione venire dal direttore, può venire da un altro medico, può venire da uno degli altri individui indicati nell'art. 18; ed allora è il caso dell'intervento del tribunale, ed allora dovrà esservi questa requisitoria, questo avviso del procuratore del Re, affinché il tribunale possa decidere.

L'onor. Borgnini intende che si stabilisca qui e si preveda ciò che la legge non ha voluto prevedere per le molteplicità dei casi che possono avverarsi.

Quindi io prego l'onor. Borgnini di tenere conto della via semplicemente ordinaria, in cui l'avviso del procuratore del Re, pei motivi che ho avuto l'onore di esporre al Senato, può essere non solo conveniente, ma anche necessario ad evitare qualche maleficio.

Succede la contestazione? Allora verrà la requisitoria. Nell'uno e nell'altro caso non vedo che vi sia ombra di offesa alla dignità ed al prestigio del procuratore del Re.

Io pure desidero che si allontani il pericolo che il procuratore del Re, il quale ha dato un assenso, si trovi di fronte ad un altro dei parenti dell'alienato, che neghi la convenienza o la necessità del trasferimento. Ma se il parente contrasterà, allora deciderà il tribunale. Può darsi che il tribunale decida in contraddizione del procuratore del Re.

Ma per evitare questa eventualità a me non pare giusto nè conveniente privare l'alienato della tutela che la legge ha per esso stabilita.

Per conseguenza io credo che l'onor. Borgnini possa accettare l'articolo come è proposto.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Non vorrei che si credesse che io non accetti la disposizione dell'art. 10. Tutt'altro: io trovo giustissima che quando si può trasportare un alienato da un manicomio all'altro lo si faccia; è la forma con cui è redatto lo stesso articolo 10, che non mi permette di trovarmi d'accordo col presidente e con il relatore dell'Ufficio centrale. Essi hanno detto delle cose bellissime, ma non mi hanno potuto

persuadere, e temo non mi persuaderanno mai che l'autorità del procuratore del Re, mediante la disposizione dell'articolo 10, non sia e non vada compromessa; perchè tuttavolta che il tribunale potrà essere chiamato per dare un decreto col quale dica se ha avuto ragione il procuratore del Re nel non dare un avviso favorevole al trasporto o se avesse ragione la parte di pretenderlo, e il tribunale dicesse in confronto della parte interessata che il procuratore del Re ha avuto torto, l'autorità di quest'ultimo indubitatamente non acquista prestigio.

Se invece quest'avviso preventivo non fosse chiesto, ed il tribunale decidesse subito sulla requisitoria del procuratore del Re, se possa o non possa avere luogo il trasporto, l'autorità del procuratore del Re, sarebbe affatto salva.

Del resto già prevedo quello che seguirà dall'articolo 10 come è formulato. Tuttavolta che vi sarà qualche alienato, o qualcuno per lui che chiederà l'avviso del procuratore del Re, questi per evitarsi il pericolo che il tribunale, a cui possono ricorrere le parti, emani un decreto con il quale gli dia torto, il procuratore del Re darà subito un avviso favorevole per non avere noie ed evitare il pericolo di una disdetta.

Il procuratore del Re non vorrà certamente esporre se in un conflitto nel quale avesse a riuscire soccombente in confronto con la parte istante.

Io ho esposto come era mio debito il mio pensiero, ma non propongo alcun emendamento dal momento che l'Ufficio centrale non si mostrò disposto ad accogliere quello già da me formulato o ad aderire a veruna modificazione dell'articolo 10.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Poichè l'onor. Borgnini ha fatto appunto all'Ufficio centrale di tenacità, io dichiaro fin da ora che non ci lusinghiamo punto di voler convertire o persuadere l'onor. Borgnini, e specialmente in materia nella quale egli è maestro. Ma io vedo che de' due casi l'onorevole Borgnini appunto per sostenere il concetto di evitare il rischio di una menomazione di prestigio di dignità del procuratore del Re tralascia il più ordinario il più ovvio.

Egli dice: Ma voi mettete il procuratore

del Re, nel caso che possa il tribunale dissentire dal parere suo.

Io ho detto che non è la prima volta che accade e non è il caso d'indugiarsi su questo, perchè è quello che può avvenire. Non sempre le ordinanze, le decisioni dei tribunali sono in correlazione o sono conformi alle requisitorie del procuratore del Re, perchè se così fosse l'onor. Taiani mi direbbe che ciò sarebbe una vera disgrazia per tutti gli avvocati.

Questo è il caso previsto dall'onor. Borgnini.

Ma vi è l'altro caso semplicissimo in cui a richiesta del coniuge, parente, fratello o tutore, dev'essere l'alienato trasferito da un manicomio a un altro. L'onor. Borgnini dice: non sentite il procuratore del Re poichè può accadere che venga una contestazione, e allora il procuratore del Re, si trova di aver dato un avviso che poi può esser contraddetto dall'ordinanza del tribunale con minorazione di dignità e di prestigio del procuratore del Re.

Ed egli poi aggiunge anche altro. Io non vorrei seguirlo su questo terreno perchè trattasi di magistrati, ed io debbo credere che ogni loro avviso sia ispirato precisamente dal convincimento della verità o della utilità; e non m'indugio su la ipotesi che i procuratori del Re daranno sempre l'assenso appunto per evitare il pericolo di trovarsi in contestazione davanti al tribunale.

Ma domando io: se questo assenso del procuratore del Re non si richiede che cosa può accadere?

Che il coniuge, il fratello, il tutore, domandi il trasferimento di un alienato da un sito ad un altro, e non vi è nessuno che abbia diritto a intervenire.

Questo alienato forse da un sito ove pel clima salubre o per altra condizione si trova in buona salute, a richiesta di un interessato, sia pure parente, viene mandato in altro manicomio, ove il clima non può giovargli, ove la vita gli può essere abbreviata, ove, ed è quello che accade più ordinariamente, il pagamento della retta, qualora sia sostenuta dalla famiglia, sia assolutamente minima con un trattamento che non corrisponde nè alle necessità di salute e neanche alla posizione di famiglia dell'alienato.

È egli giusto che ciò si faccia senza che nessuno possa levare la voce a favore dell'alienato?

Eccola ragione per la quale si è richiesto l'assenso del procuratore del Re.

Ho voluto fare questa semplice dichiarazione non con la lusinga di persuadere il senatore Borgnini, dandogli ampia ragione nel caso da lui previsto, perchè si presume che il tribunale ne sappia più del procuratore del Re: ma nei casi in cui il tribunale non deve intervenire, è utile che intervenga il procuratore del Re, perchè allora si ha la presunzione che ci sia chi tutela e sorveglia il mentecatto quando un malvagio parente faccia richiesta di mandarlo in un sito dove più presto possa finire.

BORGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Mi duole di abusare della pazienza del Senato, ma dopo quel che disse il presidente dell'Ufficio centrale, onorevole amico mio senatore Calenda, io non posso tacere.

Nessuno ha mai pensato che l'alienato debba essere trasferito senza alcun intervento del procuratore del Re.

Io non l'ho mai detto.

Io ho detto invece che a mio avviso, l'alienato, deve essere trasferito sull'avviso del procuratore del Re, e con decreto del tribunale, ma che non conviene stabilire che se il procuratore del Re non dà il suo assenso il tribunale debba venire a giudicare se avesse ragione la parte od il procuratore del Re.

Ho chiesto che si modifichi l'articolo, in maniera per cui ne venga che quando un parente chieda che un alienato sia trasferito da un sito all'altro, la domanda passi al tribunale, il procuratore del Re emetta il suo avviso, ed il tribunale il suo decreto. Quindi tutti gli inconvenienti, a cui accennava il presidente dell'Ufficio centrale, assolutamente non sussistono.

Quando un alienato si trova in un manicomio da qualche anno, non vi è alcuna urgenza di trasferirlo subito sul semplice avviso del procuratore del Re. Se gl'interessati sentono l'opportunità che questo alienato sia trasferito presenteranno la domanda, la domanda passerà al procuratore del Re, passerà al tribunale, ed il tribunale deciderà. Quindi tutti gli inconvenienti accennati dal presidente dell'Ufficio cen-

trale, onor. Calenda assolutamente non sussistono.

Io vi dico unicamente: evitate che il procuratore del Re debba dare il suo parere due volte, cioè che debba darlo una volta sulla semplice richiesta delle parti e poi debba ripeterlo davanti al tribunale: fate in maniera che il tribunale sia quello che decide subito se debba essere o no accolta la domanda del parente o parte instante.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 14 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Salvo i decreti della competente autorità giudiziaria, contemporaneamente al ricovero provvisorio nel manicomio, autorizzato, nei casi di urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza, o all'ammissione provvisoria decretata dal tribunale, l'autorità locale di pubblica sicurezza provvede, secondo le circostanze, per la custodia provvisoria dei beni dell'alienato, informandone il tribunale; il quale procede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 327 del Codice civile.

BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNI. Anche qui mi tocca fare un'osservazione. Non so perchè quando un alienato è passato al manicomio, si voglia dare all'autorità di pubblica sicurezza il diritto di provvedere all'amministrazione dei suoi beni.

Io capisco che l'autorità di pubblica sicurezza possa in casi eccezionali e di assoluta urgenza, provvedere per un giorno, due, tre, quattro, ai beni dell'alienato ricoverato nel manicomio. Però, quando si è dato avviso al procuratore del Re che un cittadino è stato ricoverato nel manicomio, questo cittadino passa subito sotto la giurisdizione esclusiva del procuratore del Re, perchè per legge, il procuratore del Re solo ha giurisdizione sopra coloro i quali non hanno la capacità necessaria di amministrare se medesimi.

Ora mi pare esorbitante che per un periodo di tempo indeterminato l'autorità di pubblica

sicurezza debba lei provvedere alla tutela dei beni di questo alienato.

Io non so perchè si voglia in queste legge derogare alle regole generali del diritto civile; questa mi pare una violazione di legge, dannosa all'interesse dello stesso ufficiale di pubblica sicurezza, cui si addossa una responsabilità gratuita.

Nei casi ordinari le sostanze degli alienati possono essere di scarso valore, ma può verificarsi anche il caso di patrimoni vistosissimi, e sarebbe un gravissimo compito per un ufficio di pubblica sicurezza il provvedere alla loro amministrazione.

Al contrario io dico, che quando un alienato è ricoverato nel manicomio, sta bene che se non ha parenti ed è solo, l'autorità di pubblica sicurezza provveda pel momento alla conservazione ed assicurazione dei suoi beni; ma quando vi sono dei parenti, o quando vi possono essere delle altre persone le quali hanno intimità con l'alienato ricoverato, non vi è autorità che possa essere sovrapposta a quella legittima che spetta al procuratore del Re. Il procuratore del Re sa quello che deve fare, perchè la via gli è tracciata nettamente ed apertamente dalla legge.

Quindi io credo che è una violazione elementare della legge quella di dire che l'ufficiale di pubblica sicurezza per un tempo indeterminato può provvedere ai beni dell'alienato.

Vi si deve provvedere colle forme volute dalla legge, ed è il procuratore del Re, quando gli è pervenuta la notizia che un cittadino è stato ricoverato nel manicomio, che dovendolo presumere mancante delle facoltà mentali, può e deve provvedere.

Non mi pare poi opportuno che coll'art. 10 si dica il modo con cui si deve provvedere: il procuratore del Re provvederà a termini di legge, con quelle leggi che provvedono ai mentecatti, e con le forme che sono stabilite dal Codice civile. Il procuratore del Re, inoltre, nell'esercizio di queste sue funzioni deve poter adottare ogni provvedimento che reputerà meglio conveniente al caso.

Per queste considerazioni io non posso a meno di persistere nella proposta già fatta di eliminare dall'articolo 15 la facoltà accordata all'autorità di pubblica sicurezza di provvedere ai beni dell'alienato ricoverato.

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Le osservazioni fatte dall'onorevole Borgnini sono, come sempre, gravi e specialmente in questa circostanza per la quale egli spiega una cura speciale per gli alienati; quindi l'Ufficio centrale non può che in questa parte porgergli ringraziamenti, ed associarsi alle sue idee. Senonchè io prego l'onorevole Borgnini di osservare bene il concetto dell'art. 15. Salvo i decreti della competente autorità giudiziaria, contemporaneamente al ricovero provvisorio nel manicomio, autorizzato, nei casi di urgenza, dalla autorità di pubblica sicurezza, essa deve provvedere urgentemente a tutelare quello che può spettare al povero alienato, di cui per eccezione, per urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza ha richiesto ed ha ottenuto il ricovero per ragione di ordine pubblico, per evitare suicidio od altro delitto.

Ora se si mette in relazione l'art. 15 di cui si fa l'esame coll'art. 9, troverà l'onorevole Borgnini che l'autorità di pubblica sicurezza mentre procede a questi atti per ragioni urgenti di ordine pubblico, contemporaneamente deve avvisare il procuratore del Re, dimodochè la libertà dell'individuo è tutelata, o almeno è risvegliata la vigilanza del magistrato, a cui spetta la tutela della libertà dell'individuo.

Ora anche in questo intervallo, che può essere brevissimo, l'autorità di pubblica sicurezza ha questi doveri che gli vengono dalla legge, guarda la cosa, invigila sulla roba, impedisce che altri usurpi attribuzioni che spettano a quell'individuo ch'è dichiarato alienato.

Ma vi è di più, il temporaneo ricovero nel manicomio non significa già che egli è stato dichiarato alienato per modo che si esplicita tutta quella competenza del procuratore del Re che viene indicate nella legge.

Perocchè condotto l'alienato nel manicomio, egli è posto in osservazione, e il direttore del manicomio deve tenerlo per quindici giorni tra coloro che stanno sospesi; non solo, ma se quindici giorni non bastano, si arriva fino al periodo di trenta giorni: E perchè fosse tolto il dubbio che questi trenta giorni potessero venir abbreviati, il collega Taiani ha fatto aggiungere le parole « una dilazione di trenta giorni », in modo che si può avere fino un periodo di quarantacinque giorni d'osserva-

zione, nei quali l'alienato non si trova definitivamente rinchiuso nel manicomio.

Nel frattempo l'autorità di pubblica sicurezza che lo ha fatto rinchiuso, e che ha avvisato il procuratore del Re, prima che il procuratore del Re a termini del Codice spieghi o faccia spiegare la competenza del tribunale, l'autorità di pubblica sicurezza ha l'obbligo di provvedere, essa, in modo discrezionale a tutelare tutto quanto spetta all'individuo di cui si è ottenuto il temporaneo ricovero per via d'urgenza e per ragioni d'ordine pubblico.

Dopo tali spiegazioni vedrà l'onor. Borgnini che il legislatore ha voluto provvedere anche a quel caso, e per quel tempo brevissimo in cui il procuratore del Re non ha potuto ancora esplicitare la sua autorità in favore dell'alienato.

Ciò detto, io confiderei che senza incorrere nella taccia di cocciutaggine da parte dell'Ufficio centrale, possa l'onor. Borgnini convenire che l'Ufficio centrale, proponendo l'approvazione dell'articolo, ha inteso di concorrere in quel concetto che egli così maestrevolmente ha espresso al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Mi rincresce molto di dover dire che non posso aderire alle osservazioni dell'onorevole presidente dell'Ufficio centrale e dirò subito il perchè.

Perchè vi sono certi principj fondamentali nella legislazione nostra coi quali non si può e non si deve transigere, perchè se si transige, si va nella confusione, e non si sa dove si arriva.

Anzi io sosterrò nell'ordine giudiziario questo principio, nella stessa maniera con cui a proposito dell'articolo 5 di questa stessa legge, l'Ufficio centrale e l'onorevole sottosegretario di Stato hanno creduto di mantenere incolume un principio amministrativo. Il principio dunque che io sostengo è questo: tuttavolta che un cittadino è dichiarato in una presunzione legale di non aver più le sue facoltà mentali, per virtù delle leggi civili, questo cittadino passa sotto la vigilanza del procuratore del Re.

Ora io dico: se questo è il principio sancito dalla legislazione nostra, coll'articolo 15 si viola questo principio perchè si sottrae, quanto ai beni, questo alienato dalla protezione del pro-

curatore del Re, per metterlo sotto quella dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il senatore Calenda dice: badi che coll'articolo 6 è detto il modo con cui gli alienati sono ricoverati, e poi è detto che il procuratore del Re deve essere avvertito, e, aggiunge il senatore Calenda, fintantochè non c'è un decreto definitivo non si sa ancora se quest'alienato sia o non sia in quelle tali condizioni volute dalla legge.

Mi perdoni, onorevole Calenda; nell'articolo 6 sono indicate le forme con cui un cittadino può essere ammesso nel manicomio ed allora si parla di ammissione provvisoria, ma anche in questo caso ci vuole un decreto del tribunale e coll'articolo successivo 12 poi si stabilisce che il tribunale, udito il procuratore del Re, dà il suo decreto di ammissione definitiva.

Quindi sia che si tratti di ammissione definitiva, che di ammissione provvisoria, certo è che ci vuole sempre un decreto del tribunale, certo è che il procuratore del Re deve essere avvertito.

Ora io dico: quando il procuratore del Re è avvertito che un cittadino è ricoverato nel manicomio perchè si sospetta che manchi delle facoltà mentali, nessuna autorità di pubblica sicurezza deve ingerirsi nè dei beni, nè della persona di questo alienato. La legge vuole che egli sia sotto la vigilanza del procuratore del Re.

Se questo è il principio, io non so perchè con questo articolo si voglia fare una deroga. Sarebbe una violazione di un principio fondamentale della nostra legislazione, che secondo me, conviene rimanga incolume.

PRESIDENTE. Dunque ella, onor. Borgnini, non propone alcun emendamento?

BORGNINI. Veramente io lo proporrei.

PRESIDENTE. Ebbene, lo proponga, ed io lo metterò ai voti.

BORGNINI. Dacchè mi si chiede un emendamento, io mi limito a proporre che all'art. 16, dopo le parole « alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato », si aggiungano queste: « finchè il procuratore del Re non abbia provveduto ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

CALENDA A. Io posso ritenerlo come una illustrazione, perchè mi pare che l'onor. Borgnini

sia entrato nel nostro concetto, cioè che, siccome questa chiusura dell'individuo è stata fatta urgentemente per evitare un danno maggiore dall'autorità di pubblica sicurezza, deve la stessa autorità di pubblica sicurezza, che ha chiuso questo individuo, privandolo della sua libertà, avere anche l'obbligo, tutelando tutto quello che gli appartiene, contemporaneamente di avvertire il procuratore del Re.

Ella fa un'aggiunta che è una illustrazione e noi l'accettiamo.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei dire solamente al senatore Borgnini che qui il procuratore del Re non ha a che provvedere.

È l'autorità di pubblica sicurezza che provvede secondo le circostanze, informandone il tribunale. Secondo l'inciso proposto dall'onorevole senatore Borgnini il procuratore del Re dovrebbe provvedere.

Vorrei sapere quale provvedimento potrebbe dare il procuratore del Re.

Altro è la vigilanza, altro è la custodia morale e materiale alla quale soprintende il procuratore del Re, altro il provvedimento il quale in questo caso non dovrebbe venire che dal tribunale.

Domando questo come schiarimento.

BORGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Io sopprimerei le parole: « informandone il tribunale » perchè il tribunale non c'entra niente.

Secondo le nostre leggi il tribunale non può far nulla relativamente ai minori, alle persone privilegiate e specialmente poi relativamente ai mentecatti, se non ha un'istanza o della parte, o del procuratore del Re.

E quando la parte fa un'istanza il tribunale non può provvedere se non sentito il procuratore del Re anche per legge generale.

Ma chi promuove tutti i provvedimenti relativi ai mentecatti è esclusivamente il procuratore del Re, per cui si sarebbe dovuto dire: « informandone il procuratore del Re ». Ma del resto per togliere ogni equivoco invece di dire: « fino a tanto che il procuratore del Re abbia provveduto »; io proporrei che si dicesse

solamente questo: « l'ufficiale di pubblica sicurezza provvederà alla tutela dei beni del minore sotto la direzione del procuratore del Re ».

E questo salva tutto.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dispiace di dover fare un'osservazione a quello che ha detto l'onor. senatore Borgnini, perchè qui trattasi di due autorità distinte.

L'una, l'autorità di pubblica sicurezza, la quale provvede urgentemente per questa custodia dei beni degli alienati; l'altra l'autorità giudiziaria alla quale si coordina l'azione del procuratore del Re.

Se ammettiamo che l'autorità di pubblica sicurezza debba far questo provvisoriamente sotto la direzione del procuratore del Re, veniamo a confondere due funzioni che mi sembrano perfettamente diverse.

Vorrei poi osservare al senatore Borgnini, che in tutto il contesto di questo articolo, quando si tratta di provvedimenti anche interinali, provvisori, si parla del tribunale.

Abbiamo qui un inciso, « quando si tratta di urgenza, o autorità di pubblica sicurezza, o ammissioni provvisorie decretate dal tribunale ».

Quindi se si vuole una modificazione radicale dell'articolo con la quale l'onor. Borgnini voglia assolutamente escludere l'autorità di pubblica sicurezza per il caso di urgenza, potremo intenderci, ma se si tratta unicamente di aggiungere all'autorità di pubblica sicurezza quella della direzione del procuratore del Re, in virtù di quella distinzione di attribuzioni, di cui saviamente e autorevolmente ha egli parlato, sono dolente dovermi opporre all'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgnini.

BORGNINI. Non mi pare ammissibile l'osservazione fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato.

L'autorità di pubblica sicurezza ha attribuzioni proprie che gli vengono dalla legge, ed io lo ammetto, ma ha anche l'obbligo di venire in sussidio dell'autorità giudiziaria, anzi

l'autorità giudiziaria fa e non può a meno di non far capo agli ufficiali di pubblica sicurezza, per l'andamento regolare delle cose della giustizia, nè essi possono ricusare l'opera loro.

Io non ammetto dualismo tra ufficiali di pubblica sicurezza ed il procuratore del Re; quando il procuratore del Re richiede, gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono aderire alle sue richieste.

L'autorità di pubblica sicurezza d'altronde non può ingerirsi di cose che sono della giurisdizione del procuratore del Re, e questa è turbata se avvengono per parte sua atti che non sono di sua competenza.

Io convengo che gli ufficiali di pubblica sicurezza possano provvedere provvisoriamente alla tutela dei beni di un alienato, ma ritengo che lo debbano fare unicamente sotto la direzione di quella autorità la quale per legge ha la tutela dei mentecatti e dei loro beni. Quindi dicendo, sotto la direzione del procuratore del Re, mi pare di aver detto una cosa che è naturalissima e che è ricevuta giornalmente in tuttociò che riguarda l'amministrazione della giustizia.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Forse la parola mi ha tradito; non è che intenda che l'autorità di pubblica sicurezza non si possa coordinare all'autorità del procuratore del Re, ma qui è questione di un'attribuzione propria dell'autorità di pubblica sicurezza per ragioni di urgenza, senza bisogno che la sua iniziativa sia dipendente dagli ordini del procuratore del Re. Poi mi permetto di osservare all'onorevole senatore Borgnini che se mai l'autorità di pubblica sicurezza dovesse provvedere provvisoriamente secondo un ordine del procuratore del Re, bisognerebbe escludere questa azione dell'autorità di pubblica sicurezza in tutti quei luoghi in cui non ci sia il procuratore del Re.

Così il caso di urgenza sarebbe eliminato da una distanza di tempo e di spazio che non corrisponde alle circostanze che prevede l'articolo.

Aggiungo poi, che se l'onorevole senatore Borgnini volesse collegare l'autorità di pubblica sicurezza al procuratore del Re, nel senso d'informarlo, io credo che l'Ufficio centrale;

LEGISLATURA XX — I^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1898

come il rappresentante del Governo, non sarebbero alieni dal consentirlo.

Ma se si vuole che la pubblica sicurezza dipenda proprio dal procuratore del Re nel senso di aspettare l'ordine di provvedere d'urgenza, debbo insistere nel mio diniego ad accettare questo emendamento.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. L'onor. sottosegretario di Stato ci ha messi nella via di una modificazione dell'articolo che risolve tutte le obiezioni.

L'articolo è veramente difettoso quando dice che l'autorità di pubblica sicurezza informa il tribunale.

Effettivamente, come avvertì bene l'onorevole senatore Borgnini, l'ufficiale di pubblica sicurezza non ha rapporti diretti col tribunale, ma li ha col procuratore del Re. Accogliendo quindi il concetto, or ora accennato dal sottosegretario di Stato, proporrei che si dicesse: « informando il procuratore del Re ». L'azione dell'autorità di pubblica sicurezza si esplica in questo modo sotto la direzione del pubblico ministero.

Evidentemente questa informazione non si ridurrà ad un atto platonico; si presume che abbia uno scopo effettivo; quindi con l'obbligo imposto all'autorità di pubblica sicurezza di informare il procuratore del Re deve intendersi che l'autorità di pubblica sicurezza resta collocata sotto la sua direzione naturale per ricevere le istruzioni degli ordini occorrenti ed eseguirli.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Dichiaro di accettare la formola proposta dal senatore Saredo perchè corrisponde al concetto mio, cioè che una volta che il procuratore del Re è informato, egli stesso provvede come crede.

Intanto faccio una dichiarazione di riserva. La teoria esposta dall'onorevole sottosegretario di Stato io per conto mio assolutamente non l'accetto.

Io affermo che gli ufficiali di pubblica sicurezza, quando si tratta di servizi giudiziari, debbono aderire a tutte le richieste che fa il procuratore del Re, nell'interesse della giustizia.

Ciò pregiudica niente affatto le attribuzioni

e la giurisdizione che gli ufficiali di pubblica sicurezza possono avere come tali. Essi hanno moltè e molte altre attribuzioni gravi e delicatissime, delle quali il procuratore del Re non si immischia. Ma quando si tratta di atti di giustizia, e quando si tratta precisamente di tutelare i mentecatti e le loro sostanze, io faccio e mie riserve perchè sosterrò sempre che gli ufficiali di pubblica sicurezza, quando si rifiutassero ad una richiesta del procuratore del Re, potrebbero essere passibili di una pena sancita dal Codice penale per rifiuto di servizio.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto l'aggiunta dell'onorevole senatore Saredo, però insisto nel mio concetto che qui l'autorità di pubblica sicurezza procede per funzioni proprie senza aspettare gli ordini del procuratore del Re, perchè si deve restringere la formola al concetto di informare il procuratore del Re.

Mi spiace poi di dover ripetere all'onorevole senatore Borgnini che io non avrei avuto l'audacia di esporre una teoria, però ritengo che ogni funzione allora veramente si esercita bene, quando resta nella sua orbita; e che la funzione della pubblica sicurezza deve essere spesse volte distinta dalla funzione del potere giudiziario; tanto vero che dipende dal Ministero dell'interno e non dal Ministero di grazia e giustizia.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Accettando l'onor. Borgnini la proposta dell'onor. Saredo di far succedere alla parola *tribunale* la parola *procuratore del Re*, bisogna modificare anche il periodo che segue. Quindi per conto mio e per conto dell'Ufficio io propongo di completare la dizione e di dire così: « Informandone il procuratore del Re il quale promuoverà il procedimento » ecc.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Io pregherei anzi l'Ufficio centrale di voler sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 15.

Lo pregherei di sopprimerlo perchè quando il procuratore del Re è avvertito, egli deve

conoscere il suo dovere, e la legge civile gli traccia la via di quello che deve fare, onde parrebbero affatto superflue le parole « il quale procede ove ne sia il caso all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 327 del Codice civile ».

La soppressione mi parrebbe tanto più opportuna in quanto che non è un solo, ma sono vari i modi coi quali si può per legge provvedere alla tutela della persona e dei beni dei mentecatti ed è lasciato alla prudenza del procuratore del Re e del tribunale di nominare a seconda dei casi o un tutore o un amministratore giudiziario.

Se l'Ufficio centrale preferisce e ci tiene di mantenere l'inciso, io non faccio proposta di cancellazione, ma se lo sopprime, a mio avviso, è meglio, poichè il procuratore del Re sa e deve sapere quello che deve fare.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Il significato che ho dato all'emendamento accettato dall'onor. Borgnini e dall'Ufficio centrale era appunto questo: che il procuratore del Re informato dall'autorità di pubblica sicurezza, s'intende investito, e del dovere e del diritto di prendere tutti i provvedimenti che sono inerenti all'ufficio suo.

Quindi io credo che la proposta del senatore Borgnini, di sopprimere l'ultimo inciso, può essere accolta anche dall'Ufficio centrale, perchè, in fondo, non accresce nulla alla potestà del procuratore del Re; le potestà alle quali questo ultimo inciso si riferisce, sono già nel Codice civile e penale, anzi sono anche nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Per queste considerazioni, adunque, mi associo al senatore Borgnini anche per la soppressione dell'ultimo inciso dell'art. 15.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Io proporrei questa dizione « informandone subito », per la ragione che essa fa vedere che le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza sono provvisorie, sono immediate, direi quindi: « informandone subito il procuratore del Re per le sue attribuzioni », poichè allora viene messa chiara la parte di ciascuna autorità.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non so perchè non si debba lasciare qual'è la redazione dell'articolo, quando noi abbiamo accettato l'aggiunta dell'onor. Saredo « informandone il procuratore del Re ». Qui si può far punto e soggiungere poi: « Il tribunale proceda ove ne sia il caso all'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 327 del Codice civile ».

Perchè dobbiamo qui rinunciare ad una sanzione che risponde ad un articolo del Codice civile, in cui è detto che il tribunale nominerà un amministratore provvisorio che prenda cura? ecc. ecc.

Quindi si tratta di un provvedimento provvisorio che non può essere dato dal procuratore del Re.

Pregherei il Senato di lasciare la redazione dell'articolo qual è senza rinunciare a questa sanzione, e credo che con ciò si potranno conciliare i desideri dell'onorevole Saredo e dell'onorevole Borgnini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Mi rincresce di non poter assentire alle osservazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, circa al provvedimento che può essere adottato dal tribunale ed a cui egli ha alluso.

È vero che il tribunale può procedere alla nomina di un amministratore giudiziale, ma questa nomina non si può fare dal tribunale se non allora che già fu provocata dal procuratore del Re l'interdizione di un alienato, e che l'alienato fu interrogato nelle forme dalla legge volute.

Ora, poichè questo provvedimento non può essere adottato dal tribunale che sull'istanza del procuratore del Re, nè viene che ogni nota già relativa allo stato di alienati ricoverati debba essere data al procuratore del Re e non al tribunale.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. A questo articolo 15 sono stati presentati due emendamenti: l'uno del senatore Saredo dice: « informandone il procuratore del Re »; l'altro del senatore Gadda aggiunge l'avverbio « subito » dopo la parola « informandone ».

Non voglio fare il pedante, ma se l'onorevole Gadda non avesse difficoltà di sostituire la parola « immediatamente » al « subito », mi sembra che la dizione sarebbe più precisa.

GADDA. Accetto e ringrazio il presidente del proposto miglioramento.

PRESIDENTE. Il signor sottosegretario di Stato per l'interno accetta?

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo così emendato:

Art. 15.

Salvo i decreti della competente autorità giudiziaria, contemporaneamente al ricovero provvisorio nel manicomio, autorizzato, nei casi di urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza, o all'ammissione provvisoria decretata dal tribunale, l'autorità locale di pubblica sicurezza provvede, secondo le circostanze, per la custodia provvisoria dei beni dell'alienato, informandone immediatamente il procuratore del Re. Il tribunale procede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 327 del Codice civile.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Trascorso un semestre da che un alienato entrò nel manicomio, il direttore trasmetterà al procuratore del Re una relazione sullo stato mentale del ricoverato.

Ove l'istanza per l'interdizione non sia presentata da altra persona autorizzata secondo l'art. 326 del Codice civile, il procuratore del Re, in base alla detta relazione ed alle informazioni che credesse assumere, potrà promuovere dal tribunale il giudizio di interdizione.

BORGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Io accetto il primo periodo di questo articolo, ma mi pare affatto superfluo il secondo.

Il procuratore del Re per diritto che gli viene dalla legge, può promuovere l'interdizione, sempre e in ogni tempo, e qui al contrario si

dice: « ove l'istanza per l'interdizione non sia stata fatta ».

Pare quasi che si voglia subordinare la facoltà del procuratore del Re al fatto che un interessato abbia o non abbia presentato la domanda d'interdizione, onde potrebbe parere che il procuratore del Re possa soltanto promuovere l'interdizione di un individuo, quando non vi sia istanza di partecipazione. Mi parrebbe quindi che questo secondo inciso per lo meno sia superfluo e che, come superfluo, sia meglio sopprimerlo.

Del resto non propongo emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

PASCALE. Mi associo alle osservazioni del senatore Borgnini e insisto nel chiedere che sia chiarito o soppresso il secondo comma dell'articolo 16.

In questo si dice che, trascorso un semestre, il procuratore del Re, vista la relazione del direttore del manicomio, può promuovere giudizio d'interdizione. Che vuol dir ciò? Dunque non può farlo prima?

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Pascale che il comma non dice che il giudizio d'interdizione sia subordinato alla relazione del direttore del manicomio, ma dice che il giudizio d'interdizione sarà promosso dal procuratore del Re, ove l'istanza per l'interdizione non sia presentata da altra persona.

PASCALE. Ciò non vuol dir niente. Il procuratore del Re può fare la sua istanza sempre che la crede opportuna, e s'intende che la fa quando altri non l'abbia già fatta. Ora il dire che egli la può fare dopo la relazione del direttore del manicomio darà luogo a credere che non possa farla prima, ovvero che sulla base di questa relazione, l'individuo rinchiuso debba essere necessariamente interdetto. E intesa così la disposizione sarebbe improvvida ed erronea.

La domanda del procuratore del Re non può essere subordinata alla condizione di una relazione preventiva della direzione del manicomio, e non dev'essere una conseguenza necessaria di quella relazione. Se questa legge disponesse altrimenti, modificherebbe il Codice civile, che lascia libero il regio procuratore di richiederla o no, e impone altre condizioni perchè si pronunzi l'interdizione, fra le quali,

essenzialissima, la deliberazione del consiglio di famiglia.

Ora poichè non credo che con questa legge si voglia in nulla derogare alla disposizione del Codice civile, il partito più sicuro mi sembra quello di sopprimere il secondo comma.

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. La soppressione del secondo comma dell' articolo rende anche inutile il primo comma che trascorso un semestre da che un alienato è entrato in un manicomio il direttore trasmetterà al procuratore del Re una relazione sullo stato mentale del ricoverato.

Questo dice l' articolo.

Perchè? Non varrebbe la pena di mettere un articolo con tanta solennità nel corpo della legge; potrebbe essere messo nel regolamento se non si mirasse precisamente allo scopo di compiere tutto quello che può riguardare la personalità sotto i rapporti civili degl' individui alienati, quindi la dichiarazione che manda dopo sei mesi il direttore del manicomio è quella che trattasi d' un vero alienato, e se concorrono le altre condizioni che il codice prescrive il procuratore del Re potrà promuoverne l' interdizione.

Ecco il significato dell' articolo.

Può essere quindi solo questione di trovare una certa formola che salvi la sanzione delle condizioni stabilite dal Codice e la facoltà che ha sempre il procuratore del Re. Cancellare il secondo comma totalmente a me pare che non si possa, perchè allora non vi ha più ragione di mantenere il primo comma e quindi tutto l' articolo dovrebbe essere soppresso.

Sarà affare di regolamento l' ordinare che dopo ogni semestre si mandi al procuratore del Re, la relazione sulla salute degli alienati, perciò, o bisogna cancellare l' articolo perchè l' obbligo di mandare ogni sei mesi la relazione su lo stato di salute di questi alienati pigli posto nel regolamento, ovvero si deve integralmente mantenere l' articolo.

Del resto l' Ufficio centrale è dispostissimo ad accettare qualunque emendamento sul secondo comma che corrisponda al concetto espresso dal senatore Borgnini e accettato dall' onorevole Pascale.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l' interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l' interno*. Certo in questo disegno di legge parecchie disposizioni potevano formare parte di regolamento piuttosto che di articoli di legge.

Ma qui non è il caso di rifare il cammino perchè così è nato questo disegno di legge, e quindi si deve avere cura per quanto è possibile di lasciarlo nei suoi elementi integrali.

Prego il Senato di lasciare l' articolo qual è perchè il secondo comma esprime questo concetto: cioè che l' istanza per l' interdizione possa esser presentata dalle persone autorizzate secondo il Codice civile, ovvero dal procuratore del Re.

Anzi ricordo che nella prima redazione di quell' articolo diceva così: « ove l' istanza per l' interdizione non sia presentata da altra persona autorizzata (con quello che segue), il procuratore del Re in base a detta relazione e alle informazioni che credette assumere, promuoverà dal tribunale », ecc.

Prima era obbligatorio, mentre ora è facoltativo.

Cosicchè corrispondendo alla disposizione che è nell' articolo 326, cioè che l' interdizione può esser promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal pubblico ministero, mi pare che sia conveniente lasciare l' articolo così come è, perchè non toglie nulla, ma esprime il concetto dell' interdizione nel senso che possa essere domandata dalle altre persone o integralmente dal procuratore del Re, il quale a sua volta non è neppure obbligato di promuovere questa interdizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

PASCALE. Mi pare che l' onorevole sottosegretario di Stato abbia dimostrato nel miglior modo l' assoluta inutilità di questo comma, il quale nulla dice che non sia già nel Codice civile, e cioè, che l' interdizione si può promuovere dal procuratore del Re, se altri, che ne ha il diritto, non l' abbia chiesta prima.

La disposizione del primo disegno di questa legge obbligava il procuratore del Re a domandare l' interdizione in vista della relazione del direttore, e allora quella disposizione aveva ragione di essere. Io non l' avrei approvata, perchè non intendo toccare il Codice, che si affida al prudente arbitrio del procuratore del Re. Ora in-

vece si dice che questo può promuovere il giudizio d'interdizione. Sta bene. Ma allora perchè si fa questa dichiarazione, che non dice niente di nuovo?

Però se assolutamente inutile è la seconda parte dell'articolo, io trovo utilissima la prima, salvo il vedere se non debba essere inclusa nel regolamento piuttosto che nella legge.

Questa relazione, che viene da persone tecniche dopo sei mesi di osservazione, è un documento preziosissimo per il procuratore del Re, per il Consiglio di famiglia, che dev'essere inteso, e per il tribunale chiamato a pronunziare l'interdizione, e quindi non conviene rinunziarvi.

Io dunque credo che si debba mantenere la prima parte dell'articolo e sopprimere la seconda, la quale è inutile, se non fa che ripetere le disposizioni del Codice civile, è pericolosa ed improvvida se le modifica.

PRESIDENTE. Dovrei ora porre ai voti questa proposta, ma, stante l'ora tarda, crederei opportuno rinviare a domani il seguito della discussione.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14 e 30 riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge:

Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (N. 140).

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 18);

Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 133).

II. Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa, 30 marzo 1898 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche